

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Modifiche alle “Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata” di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993, relativo ai gestori di crediti in sofferenza

I paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che le Autorità di vigilanza devono osservare nei procedimenti riguardanti l’autorizzazione all’acquisto (o alla variazione) – in via diretta o indiretta, su base individuale o di concerto – di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e in società di gestione del risparmio ⁽¹⁾; l’obiettivo è assicurare che i controlli sugli assetti proprietari siano svolti secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei all’interno del mercato unico. Il quadro europeo si compone anche di specifici [Orientamenti emanati congiuntamente a dicembre 2016 dalle Autorità di Vigilanza europee](#) nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA).

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, ha modificato, per adeguarli alla normativa europea, il TUB ([d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385](#)), per quanto riguarda gli acquisti di partecipazioni qualificate in banche e gruppi bancari, e il TUF ([d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#)), per quanto riguarda SIM, SGR, SICAV e SICAF. Le disposizioni del TUB in materia si applicano anche, in forza di rinvii ivi contenuti, all’acquisto di partecipazioni in società finanziarie e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, intermediari finanziari, gestori di crediti in sofferenza, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (direttiva 2007/44), che ha modificato la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. I contenuti della direttiva 2007/44/CE (non più in vigore) sono stati successivamente trasfusi, senza sostanziali modifiche, nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e nella direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II). In forza dei rinvii alla MiFID II contenuti nella direttiva 2009/65/CE, la disciplina europea in materia di acquisti di partecipazioni qualificate si applica anche alle società di gestione del risparmio. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e gli IMEL la materia è disciplinata, rispettivamente, dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalla direttiva 2009/110/CE. Per quanto riguarda i gestori di crediti in sofferenza, la materia è disciplinata dalla direttiva (UE) 2021/2167. Relativamente al settore bancario, la direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V) non ha modificato la CRD IV se non per quanto riguarda il perimetro della valutazione dei soggetti che, in esito all’acquisizione, svolgeranno incarichi nell’impresa *target* (articolo 23, paragrafo 1, lett. b, della CRD IV).

⁽²⁾ Ciò per effetto dei rinvii agli articoli 19 e ss. contenuti nel Titolo III, Capo II, e negli articoli 110, 114.13, 114-*quinquies*.3 e 114-*undecies* del TUB.

Viene inoltre in rilievo il Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", con particolare riguardo alla Parte III, paragrafi 1, 1.1, 1.2 e 1.3. Con specifico riferimento al settore bancario, nel contesto del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), l'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in tutte le banche, significative e meno significative, è la BCE; in conformità con quanto previsto dal [Regolamento SSM \(Regolamento \(UE\) n. 1024/2013\)](#), la Banca d'Italia riceve le istanze di autorizzazione aventi ad oggetto le partecipazioni in banche italiane, le valuta e trasmette alla BCE una proposta di decisione di vietare o di non vietare l'acquisizione ⁽³⁾.

Le disposizioni individuano, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti delle Autorità europee (cfr. allegato I), le informazioni e i documenti che devono essere presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in un'impresa *target* ⁽⁴⁾. La completezza di queste informazioni e documenti è valutata dalla Banca d'Italia tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione di acquisto.

È quindi utile che il candidato acquirente fornisca alla Banca d'Italia ogni informazione rilevante per rappresentare un quadro completo dell'operazione di acquisto. In linea con quanto previsto negli Orientamenti delle Autorità europee, per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con i competenti uffici della Banca d'Italia prima di presentare l'istanza.

Restano fermi gli obblighi informativi a carico del candidato acquirente in relazione a procedimenti connessi a quello riguardante l'acquisto di una partecipazione qualificata.

Si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

I candidati acquirenti si conformano a quanto richiesto nelle presenti disposizioni per le istanze presentate successivamente alla data della loro entrata in vigore. Le istanze ricevute saranno valutate in conformità con i criteri di valutazione individuati dalla normativa *pro tempore* vigente.

Restano fermi i poteri delle Autorità di vigilanza competenti, ivi compreso quello di richiedere ulteriori informazioni e documenti, previsti dalla normativa europea e nazionale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- dal Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la

⁽³⁾ Oltre che nel citato Regolamento SSM (cfr., in particolare, articolo 15), la disciplina dell'acquisto di partecipazioni qualificate in banche è contenuta anche nel [Regolamento \(UE\) n. 468/2014 della Banca centrale europea](#) ("Regolamento quadro del SSM" o "SSM Framework regulation").

⁽⁴⁾ Le presenti disposizioni non disciplinano i criteri di valutazione del progetto di acquisizione, la cui disciplina è contenuta nel TUB, nel TUF e nella regolamentazione di attuazione.

Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);

- dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
- dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):
 - o Titolo II, Capi III e IV, che disciplinano, tra l'altro l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni nelle banche, le partecipazioni indirette e gli acquisti di concerto, la nozione di controllo, i partecipanti al capitale, gli esponenti aziendali;
 - o Titolo III, Capo II, che disciplina, tra l'altro, le partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo nonché in società appartenenti a gruppi bancari;
 - o art. 110, concernente la normativa applicabile agli intermediari finanziari;
 - o art. 114.13, concernente la normativa applicabile ai gestori di crediti in sofferenza;
 - o art. 114-*quinquies*.3, concernente la normativa applicabile agli istituti di moneta elettronica;
 - o art. 114-*undecies*, concernente la normativa applicabile agli istituti di pagamento;
- l'art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che disciplina l'acquisizione e cessione di partecipazioni in SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV, di seguito CRD);
- la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (CRD V);
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR);
- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
- la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
- la Direttiva 2015/849 (AMLD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

- la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
- la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- la Direttiva 2009/65/CE (UCITS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- la Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- gli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario” emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA, (JC/GL/2016/01), 20 dicembre 2016.

3. Definizioni

Ai fini del presente schema di disposizioni, si intende per:

- “impresa vigilata oggetto dell'acquisizione” o “impresa *target*”: la banca, la società di partecipazione finanziaria capogruppo, la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il gestore di crediti in sofferenza, l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica e la società di gestione del risparmio, la SICAV, la SICAF in cui il candidato acquirente intende acquisire una partecipazione qualificata ⁽⁵⁾;
- “partecipazione qualificata”: la partecipazione in un'impresa *target* pari o superiore al 10, 20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa *target*;
- “candidato acquirente”: il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un'impresa *target*;
- “controllo”: le fattispecie individuate nell'articolo 23 del TUB;

⁽⁵⁾ Le Sim non rientrano nella definizione di “impresa *target*”, poiché ad esse si applica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946; pertanto, le presenti disposizioni non si applicano ai candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in Sim.

- “incarico”: gli incarichi inerenti alle funzioni richiamate dall’art. 19, comma 5, del TUB e dall’art. 15, comma 2, del TUF. Per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti in base alla legge applicabile alla società;
- “esponenti”, i soggetti che ricoprono un incarico.

Per quanto non espressamente definito dalle presenti disposizioni, valgono le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Destinatari delle disposizioni

Le presenti disposizioni si applicano ai candidati acquirenti di una partecipazione qualificata in un’impresa *target* italiana.”